



COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Città metropolitana di Roma Capitale

**Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della
Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico
Spettacolo
C.C.V.L.P.S.**

(Art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e art. 141 e seguenti del R.D. 6 maggio 1940, n. 635)

Approvato con Delibera di C.C. 35 del 06/08/2018

INDICE

Articolo 1	OGGETTO
Articolo 2	DEFINIZIONI
Articolo 3	COMPETENZE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
Articolo 4	LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO SOGGETTI ALLA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE
Articolo 5	LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ESCLUSI DALLA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE
Articolo 6	ALLESTIMENTI TEMPORANEI ALL'APERTO - VERIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
Articolo 7	LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE
Articolo 8	LOCALI ED IMPIANTI A CARATTERE PERMANENTE CON CAPIENZA SUPERIORE ALLE 200 PERSONE.
Articolo 9	ESAME DI PROGETTO E VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE
Articolo 10	COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
Articolo 11	NOMINA DELLA COMMISSIONE
Articolo 12	CONVOCAZIONE
Articolo 13	RIUNIONI DELLA COMMISSIONE
Articolo 14	PARERI E CONTROLLI SUCCESSIVI
Articolo 15	RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE
Articolo 16	ATTIVITA' DI SUPPORTO DELLA C.C.LL.P.S.
Articolo 17	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
Articolo 18	DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS), di cui all'articolo 141 bis del R.D. 6/5/1940 n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28/05/2001 n. 311.

Si richiamano altresì le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento di prevenzione incendi di cui al DPR 10/8/2011 n. 151 e nel D.M. n. 149 del 19/08/1996, come modificato dal D.M. 18/12/2012, che disciplina la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Articolo 2 - Definizioni

Fermo restando il dettato normativo del D.M. 19/08/1996 "approvazione della Regola Tecnica di Prevenzione Incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", ai fini del presente Regolamento, si intende:

- a) per luogo pubblico quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze);
- b) per luogo aperto al pubblico quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
- c) per luogo esposto al pubblico quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d) per spettacoli quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
- e) per trattenimenti quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo);
- f) per manifestazione temporanee ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), eventi quali i concerti e le feste di piazza o manifestazioni popolari quali le sagre, le feste rionali ecc., che si svolgono in un determinato periodo, con una data di inizio e fine precisa);
- g) per allestimenti temporanei le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- h) per locali l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- i) per spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile;

- j) per parchi di divertimento i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- k) per parchi di divertimento permanenti quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l'80% delle attrazioni resta per l'intero anno solare sull'area nella quale è stato esercitato il parco;
- l) per capienza deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e/o in piedi autorizzato. Non potrà considerarsi il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate ovvero in spazi all'aperto, aree non delimitate allo stazionamento nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

Articolo 3 - Competenze della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141/bis del regolamento di attuazione T.U.L.P.S, ha il compito di verificare le condizioni di solidità, sicurezza ed igiene dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per del rilascio delle licenze di Polizia Amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.P.R. n.616/1977.

In particolare la Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo provvede a:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico trattenimento e spettacolo, anche cinematografici e teatrali, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. esame progetto per parere di fattibilità);
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti realizzati o ristrutturati (c.d. verifica dell'agibilità) ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni accertare altresì, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n. 3 del 08/01/1998 "Commissione apertura sale cinematografiche", anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco ministeriale delle attività spettacolari, di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

L'attività di cui alla sopra indicata lettera a) è un'attività di controllo preventivo (c.d. "esame del progetto") e consiste nel verificare, sulla base della documentazione presentata, se il progetto di costruzione o di modifica della struttura sia stato redatto e documentato in conformità della normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene.

Le attività di cui alle lettere b) e c) si concretizza in una verifica in loco (sopralluogo), da effettuare dopo l'ultimazione dei lavori, finalizzata ad accertare che la struttura sia realizzata o modificata in maniera conforme al progetto approvato e, più in generale, che rispetti tutte le norme tecniche vigenti.

In questa fase la Commissione esprime il proprio conclusivo in ordine all'idoneità del locale/impianto, fissa la capienza complessiva dello stesso e impartisce le eventuali prescrizioni di esercizio.

L'attività di cui alla lettera d) consiste in una verifica a posteriori presso la struttura (controllo successivo), per verificare che l'attività di spettacolo o intrattenimento venga svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni impartite.

La Commissione, inoltre, per quanto riguarda le attrazioni dello spettacolo viaggiante, provvede a:

- accertare gli aspetti tecnici di sicurezza e igiene, ai fini dell'iscrizione nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- esprimere parere, ai sensi del D.M.I. 18 maggio 2007 e ss.mm.ii., ai fini della registrazione e assegnazione del codice identificativo comunale.

Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, di cui all'articolo 4 D.P.R. 311/2001 e all'art. 141, comma 3 del R.D. n.635/1940, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti richiedano uno specifico controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione Comunale di cui all'articolo 141 bis abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

In occasione della richiesta di una nuova autorizzazione, il richiedente dovrà presentare, unitamente alla istanza di rito, una dichiarazione da rendere ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale dichiara l'uso degli stessi locali, strutture e attrezzature, le medesime modalità di impiego secondo quanto già prescritto dalla Commissione.

Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture con allegato il collaudo annuale da parte di tecnico abilitato, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata ai sensi del D.M. 22.1.2008, n. 37.

L'organizzatore dovrà altresì produrre la documentazione inerente la gestione della sicurezza, il servizio di vigilanza antincendio, la presenza del servizio sanitario di primo soccorso, la disponibilità di parcheggi, il programma della manifestazione e altra eventuale documentazione indicata nel verbale della Commissione.

Le verifiche e gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono richiesti, anche ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS di competenza comunale in base all'articolo 19 del D.P.R. n.616/1977, per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 (duecento) persone.

Qualora la Commissione ritenga che la manifestazione possa comportare un innalzamento. Anche solo potenziale, del livello di rischio per i partecipanti o più in generale per la popolazione, derivante, ad esempio, dalle modalità di svolgimento dell'evento, dal luogo prescelto o dal prevedibile, elevato afflusso di persone, e tale da richiedere un surplus valutativo di livello più ampio e coordinato, ne informerà la Prefettura, inviando una relazione di sintesi con l'indicazione dei possibili profili di criticità.

Articolo 4 - Locali e impianti di pubblico spettacolo soggetti alla competenza della Commissione

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, verifica, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dei seguenti locali ed impianti di pubblico spettacolo e trattenimento:

- teatri, cinematografi, cinema-teatri, con capienza fino a 1300 persone;
- auditori e sale convegno (quando si tengono convegni aperti al pubblico con pubblicità dell'evento) con capienza fino a 5000 persone;
- locali di trattenimento, intesi come locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza fino a 5000 persone;
- sale da ballo e discoteche con capienza fino a 5000 persone;
- teatri tenda con capienza fino a 5000 persone;
- circhi e altri spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
- luoghi destinati a spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
- luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti con capienza fino a 5000 persone;
- luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di

strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di attività di spettacolo (ballo, concerto, ecc.), anche se svolti all'interno di attività non di pubblico spettacolo (es. sagre paesane al chiuso o all'aperto) con capienza fino a 5000 persone;

- circolo privato in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminata da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale con capienza fino a 5000 persone;

- locali multiuso adibiti ordinariamente ad altra attività ed utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo e o di trattenimento con capienza fino a 5000 persone;

- sale polivalenti adibite ordinariamente ad attività di pubblico spettacolo e o di trattenimento e utilizzate occasionalmente per altre attività con capienza fino a 5000 persone;

- impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori con capienza fino a 5000 persone;

- ristoranti, bar, piano-bar dove si tengono trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite per una esibizione che può richiamare una forte affluenza di spettatori (*caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento sono: locale idoneo all'espletamento delle esibizioni dell'artista ed all'accoglimento prolungato dei clienti; modifica della distribuzione abituale dell'arredo [tavoli, sedie, impianto luci]; aree libere per il ballo; etc.*), ovvero dove sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago, e quando la verifica sulla solidità e la sicurezza della struttura è riferita a pedane, camerini degli artisti, allestimenti scenici, uscite di sicurezza, ecc.;

- gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso come da Circolare Ministero dell'Interno n. 68 del 02/07/1962 e ss.mm.ii. con capienza fino a 5000 persone;

- piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto con capienza fino a 5000 persone.

Articolo 5 - Locali e impianti di pubblico spettacolo esclusi dalla competenza della Commissione

Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza le verifiche di locali e impianti di seguito indicati, per i quali è prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:

a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a

1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

b) i parchi di divertimento (art. 2, lett. d) Decreto Ministero dell'Interno 18.05.2007 e ss.mm.ii.) e le attrezzature di divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con apposito Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

Sono inoltre escluse dai compiti della Commissione:

1. pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, disco bar, video bar, ristoranti e simili) in cui vengono impiegati strumenti musicali o impianti di diffusione sonora, compreso "karaoke" e ricorrono i seguenti requisiti:

- a) l'attività di intrattenimento musicale non è preponderante rispetto all'attività di somministrazione;
- b) non vengano svolti intrattenimenti danzanti né spettacoli di arte varia;
- c) accesso libero, senza sovrapprezzo sulle consumazioni;
- d) non sono presenti spazi, o approntate strutture atte a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo (piste da ballo, sedie disposte a platea, palchi, allestimenti scenici, ecc.),
- e) evento non pubblicizzato,
- f) capienza e afflusso non superiore a cento persone;

2. i luoghi all'aperto (non confinati o delimitati dove sia possibile l'accesso di fatto e di diritto a chiunque), quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento o contenimento del pubblico (sedie, transenne, recinzioni, tribune) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.

A queste attività si applicano le seguenti disposizioni:

- a) quanto stabilito nel Titolo IX della regola tecnica, allegata al D.M. 19.08.96;
- b) nomina del gestore della sicurezza ai sensi del Titolo XVIII[^] del D.M. 19.08.96;
- c) dichiarazione attestante l'approntamento di idonei mezzi antincendio;
- d) documentazione attestante la presenza di servizio sanitario di primo soccorso opportunamente dimensionato (di norma è sufficiente la presenza di due soccorritori qualificati, quali medici, infermieri professionali, o BLSD esecutori*.

Quando è prevista una considerevole affluenza di pubblico necessita anche un'autoambulanza dotata di defibrillatore portatile. In caso di manifestazioni sportive deve essere presente anche un medico di servizio).

3) i luoghi all'aperto ove sono installate sedie per assistere a spettacoli in numero non superiore a 100, sempre che non vengano installate altre strutture per lo stazionamento o contenimento e a condizione che le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, se installate siano posizionate in aree non

accessibili al pubblico. Le sedie devono essere distribuite come indicato nel Titolo III[^] del D.M. 19.08.96;

- 4) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di Associazioni ed Enti;
- 5) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- 6) sagre e fiere di cui al D. Lgs. n.114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- 7) singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park. In tali casi deve essere trasmessa all'Ufficio comunale competente solo la dichiarazione di corretto montaggio prevista dall'art. 6 del D.M.I. 18.05/.2007;
- 8) pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei quali vengono effettuate iniziative come esposizione di opere artistiche, presentazione di libri a condizione che siano rispettate le previsioni di cui al comma 2 del presente articolo;
- 9) fiere, esposizioni, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o del trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente);
- 10) pubblici esercizi dove sono installati apparecchi da divertimento automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);
- 11) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio del locale in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga l'attività di ballo e/o che l'intrattenimento - spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e che la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 persone;
- m) impianti sportivi, palestre, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- n) piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private).

* **BLSD** è la sigla di Basic Life Support - early Defibrillation, supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce.

Articolo 6 - Allestimenti temporanei all'aperto - verifica delle condizioni di sicurezza

6.1 Allestimenti temporanei con strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico

Il richiedente dovrà inoltrare al Comune, la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione allegando la seguente documentazione:

a) una planimetria in scala 1:1000 o 1:500, a firma di un tecnico abilitato, in grado di evidenziare: l'area utilizzata per la manifestazione; una planimetria in scala in scala 1:100 o 1:200 a firma di tecnico abilitato con indicazione dell'eventuale recinzione e le relative aperture per l'esodo; l'ubicazione dei palchi, degli stands, delle tensostrutture, dei fuochi e/o delle cucine con i relativi depositi combustibili, l'eventuale sistema di alimentazione; la sistemazione dei posti a sedere e/o in piedi; l'ubicazione degli idranti stradali esistenti delle immediate vicinanze e degli altri mezzi di spegnimento fissi e portatili; l'ubicazione dei servizi igienici previsti;

b) una relazione tecnica descrittiva, a firma di un tecnico abilitato, in grado di evidenziare: il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento; i requisiti di reazione al fuoco dei materiali installati

secondo le modalità di prova stabilite dal Decreto del Ministero dell'Interno del 26/06/1984 "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e dal D.M. 10/03/2005 e dal D.M. 15/03/2005;

c) l'affollamento previsto; il rispetto delle norme di cui alla vigente normativa in materia antincendio e in particolare al Decreto del Ministero dell'Interno 19/08/1996 e di tutte le altre norme tecniche di Prevenzione Incendi per le attività pertinenti che rientrano nel campo di applicazione delle stesse;

d) per le strutture, è necessario predisporre una descrizione generale di ogni tipo di struttura installata, firmata da un tecnico abilitato, indicante: i materiali di utilizzo, i carichi e sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda; le modalità di ancoraggio e/o di controvento; la dichiarazione di idoneità delle strutture ai carichi previsti; lo schema delle caratteristiche dimensionali di tutte le strutture installate;

e) per l'impianto elettrico è necessario predisporre: il progetto dell'impianto elettrico da realizzare, a firma di un tecnico abilitato, comprendente: lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento; gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati i punti di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste; il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete a terra; la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e dei componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare; le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione o dichiarazione sostitutiva nei casi non previsti;

f) per l'impianto di adduzione gas o gasolio è necessario predisporre: un elaborato grafico, corredato di relazione tecnico descrittiva, dell'impianto da realizzare in

conformità alle norme UNI-CIG se con potenze termiche inferiori a 34,89 KW o al Decreto del Ministero dell'Interno del 12/04/1996

"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi" nel caso di potenze superiori per impianti a gas, e al D.M. 28/04/2005 per impianti a gasolio;

g) per i rumori è necessario predisporre una richiesta di autorizzazione in deroga al Servizio Ambiente, nel rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ovvero autocertificazione di rispetto dei limiti ed orari previsti.

All'atto del sopralluogo da parte della Commissione Comunale dovrà essere prodotta, oltre a quello che eventualmente ha richiesto la CCVLPS in sede esame progetto, la seguente documentazione, con :

1) certificato di idoneità statica, a firma di un tecnico abilitato, per i palchi/pedane e per tutte le altre strutture installate ;

2) dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata;

3) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cui al D.M. 37/2008 e s.m.i., comprensiva degli allegati obbligatori e del progetto effettivamente realizzato, a firma di un tecnico abilitato;

4) certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di arredo e di rivestimento posti in opera, corredati dalla dichiarazione di conformità e di una dichiarazione attestante che sono state rispettate le condizioni di impiego e posa in opera dei materiali, come previsto nei rispettivi certificati di omologazione;

5) dichiarazione di conformità dell'impianto di utilizzazione di gas e/o di gasolio alle norme UNI - CIG se con potenze termiche inferiori a 34,89 KW o al Decreto del Ministero dell'Interno del 12/04/1996 nel caso di potenze superiori per impianti a gas, e al D.M. 28/04/2005 per impianti a gasolio.

Nei casi previsti dovrà essere prodotta la ricevuta dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando dei Vigili del Fuoco in base alla vigente normativa in materia antincendio;

6) copia della Notifica impresa settore alimentare ai fini della registrazione (art. 6 regolamento CE n. 852/04 e D.G.R. Lazio n. 3 del 14/01/2011) inviata al Servizio di Prevenzione della ASL, attraverso il S.U.A.P. del Comune, in caso di produzione o somministrazione di alimenti e bevande.

Salvo particolari controlli e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica di agibilità per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

In questo comma rientrano i locali compresi nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell'Interno del 19/08/96 (art. 1, comma I) "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali

di intrattenimento e di pubblico spettacolo" ed in particolare i luoghi all'aperto, e comunque conformemente alla vigente normativa in materia antincendio ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

In tale caso il richiedente dovrà fornire:

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che lo svolgimento della manifestazione presenta le stesse caratteristiche e condizioni per la quale la commissione di vigilanza ha espresso parere favorevole;
- una certificazione, da parte di un tecnico abilitato, delle condizioni di staticità e del corretto montaggio delle strutture che accolgono il pubblico;
- una certificazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici/di adduzione gas, in precedenza autorizzati;
- tutto quanto la CCVLPS abbia eventualmente richiesto in sede di esame progetto;

Nei medesimi casi di cui al comma 2, in occasione della presentazione delle domande di licenza ex art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. decorsi due anni dalla conclusione della manifestazione per la quale era stata concessa l'ultima agibilità, non è necessario che gli organizzatori ripresentino la documentazione tecnica e progettuale dell'area e delle attrezzature, sempre che si utilizzino gli stessi impianti ed attrezzature, e senza modifiche sostanziali nella dislocazione, in base a quanto fissato dalla Commissione.

I Circhi ed attrazioni similari sono soggetti alla disciplina del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7.

6.2 Allestimenti temporanei senza strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico

Per gli allestimenti temporanei in luoghi e spazi all'aperto (quali piazze e aree urbane), quando siano esclusi dal campo di applicazione della vigente normativa in materia antincendio e in particolare del Decreto del Ministero dell'Interno 19/08/1996, ovvero siano privi di specifiche attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie o usino palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a mt. 0,80, o usino attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, è fatto obbligo al richiedente di produrre, alle autorità competenti a rilasciare la licenza di esercizio:

1. la dichiarazione dell'idoneità statica delle strutture allestite, a firma di un tecnico abilitato;
2. la dichiarazione di corretto montaggio delle stesse;
3. la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnico abilitato;

4. l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

6.3. Allestimenti temporanei in edifici non aventi le caratteristiche tipiche di locali di pubblico spettacolo (scuole, capannoni industriali, e esercizi commerciali ecc.)

In edifici non aventi le caratteristiche tipiche di locale di pubblico spettacolo (scuole, capannoni industriali, esercizi commerciali, ecc.) possono essere realizzate manifestazioni temporanee.

In tale caso la Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, su richiesta del proprietario dell'immobile o di chi ne abbia la disponibilità non occasionale, fornisce un parere di fattibilità verificando successivamente, con sopralluogo, l'agibilità della struttura in base all'allestimento realizzato per l'ottenimento della quale dovrà essere presentata la documentazione tecnica elencata, come già specificata in precedenza:

- relazione tecnica generale;
- elaborati grafici;
- progetto dell'impianto elettrico;
- verifica dell'agibilità del locale.

6.4 Installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per gruppi di attrazioni che non costituiscano comunque un Parco Divertimenti, nel contesto di una singola manifestazione, trattandosi di singole attrazioni installate e gestite in diretta responsabilità dei singoli gestori, è necessario acquisire, ai fini del rilascio della licenza di esercizio, la seguente documentazione:

- a) copia della licenza di esercizio delle singole attrazioni;
- b) copia del libretto dell'attività dal quale si evinca l'avvenuta verifica annuale dell'attrazione ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 18 maggio 2007 "*Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante*";
- c) dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attività, sottoscritta dal gestore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 3, del D.M. 18 maggio 2007, o, in alternativa da tecnico abilitato, riguardante tutti gli aspetti della sicurezza. Tale dichiarazione deve essere estesa ai collegamenti elettrici in presenza di aree attrezzate ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro elettrico dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività a firma di tecnico abilitato;
- d) dichiarazione rilasciata dall'esercente l'attrazione di spettacolo viaggiante di conoscenza del corretto uso dell'attrazione e dei comportamenti da tenere, a tutela della pubblica incolumità, in caso di possibili situazioni di emergenza.

2. La procedura di vigilanza mediante la Commissione va attivata solo in presenza di un parco di divertimento, definito quale complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n.337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni, giusto il D.M. 18 maggio 2007.

Articolo 7 - Locali e impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

I progetti dei locali e degli impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone, impiegati per spettacoli o pubblici trattenimenti, salvo gli allestimenti temporanei, sono soggetti al parere da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, (Circolare Prefettura del 13.05.2004, prot. n. 1685/Area II CPV) che può disporre anche i successivi controlli, previa presentazione della documentazione di cui al successivo articolo 8.

Le verifiche e gli accertamenti dei medesimi locali ed impianti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, devono essere effettuate da un professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri o all'albo degli Architetti, e/o al Collegio dei Geometri o Periti Industriali equiparato ai sensi della legge, il quale con una relazione tecnica attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno, nonché - con esclusione per le attività temporanee - la conformità al progetto approvato dalla Commissione Comunale e, per i Locali con capienza fra 101 e 200 persone, la conformità dalla vigente normativa con materia antincendio.

In occasione di pubblici spettacoli organizzati dall'Amministrazione Comunale la predetta relazione tecnica può essere redatta da un geometra, architetto o da un ingegnere dipendente della stessa, purché svolga la propria attività all'interno degli uffici tecnici, anche se non iscritto all'albo.

Articolo 8 - Locali ed impianti carattere permanente con capienza superiore alle 200 Persone

Per i locali in cui si svolgano attività di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva superiore alle 200 persone è necessario presentare alla Commissione Comunale, la seguente documentazione:

a) elaborati grafici a firma di un tecnico abilitato comprensivi di: planimetria in scala 1:1000 o 1:500, dalla quale risulti l'ubicazione del fabbricato; le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco; la destinazione delle aree circostanti; il tipo e

l'ubicazione delle risorse idriche; una pianta in scala 1:100 o 1:200 del locale in progetto, evidenziante: la destinazione d'uso di ogni ambiente pertinente e non; la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi; gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro; la disposizione ed il tipo degli arredi e allestimenti; l'ubicazione dei servizi igienici; i dispositivi di sicurezza antincendio.

b) relazione tecnica descrittiva, a firma di un tecnico abilitato, in grado di evidenziare: il tipo di spettacolo e/o intrattenimento; le modalità di svolgimento; l'affollamento previsto; l'ottemperanza alla normativa prevista dalla vigente normativa in materia antincendio e in particolare dalla regola tecnica allegata al Decreto del Ministero dell'Interno del 19/08/1996; le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità ai criteri previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno del 26/06/1984 e dai D.M. 10/03/2005 e D.M. 15/03/2005; i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le indicazioni previste dal D.M. 16/02/2007 e D.M. 09/03/2007; la descrizione degli interventi strutturali, se previsti, e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti, con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;

c) progetto dell'impianto antincendio e di segnalazione incendi ove previsto;

d) per le strutture, è necessario predisporre una descrizione generale di ogni tipo di struttura installata, firmata da un tecnico abilitato, indicante: i materiali di utilizzo, i carichi e sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda; le modalità di ancoraggio e/o di controvento; la dichiarazione di idoneità delle strutture ai carichi previsti; lo schema delle caratteristiche dimensionali di tutte le strutture installate;

e) progetto per l'impianto elettrico da realizzare, a firma di un tecnico abilitato, comprendente: lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento; gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati i punti di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste; nonché i pulsanti di sgancio totale dell'alimentazione elettrica, da posizionare all'esterno dell'attività, ed il quadro generale da installarsi in un ambiente protetto contro gli incendi; il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete a terra; la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e dei componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare; le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione o dichiarazione sostitutiva nei casi non previsti;

f) schemi e relazione degli impianti di condizionamento estivo ed invernale, nei quali siano evidenziati: le condotte di mandata e di ripresa; il posizionamento della presa

d'aria; le caratteristiche termoigrometriche garantite; le caratteristiche della filtrazione dell'aria; il tipo e la posizione dei generatori termici refrigeranti; il tipo e la quantità del fluido frigorifero utilizzato; la posizione e il funzionamento dell'U.T.A.; lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza del sistema di condizionamento e ventilazione; la posizione e i sistemi di chiusura degli eventuali passaggi delle condotte aerotermiche sulle strutture di compartimentazione;

g) la relazione di previsione dell'impatto acustico ai sensi della legge n. 447/1995 ed eventuali progetti di bonifica acustica per le attività rumorose;

h) superando i 100 posti il locale è sottoposto a quanto previsto dalla vigente normativa in materia antincendio.

All'atto del sopralluogo sarà necessario produrre, oltre all'eventuale documentazione prevista dalla CCVLPS, la seguente documentazione:

a) certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di arredo e di rivestimento posti in opera, corredati dalla dichiarazione di conformità e di una dichiarazione attestante che sono state rispettate le condizioni di impiego e posa in opera dei materiali, come previsto nei rispettivi certificati di omologazione; nonché certificati di omologazione, conformità e corrispondenza in opera delle porte, portoni e sipari resistenti al fuoco ove previsti.

b) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, di cui al D.M. 37/2008 comprensiva di relativi allegati, a firma dell'impresa installatrice. Di tale dichiarazione di conformità deve far parte integrante il progetto dell'impianto elettrico effettivamente realizzato, a firma di un tecnico abilitato, e la reazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi.

c) copia della SCIA protocollata dalla competente ASL ai sensi del D.Lgs. n. 193/2007 in caso di produzione o somministrazione di alimenti e bevande.

d) certificato di collaudo statico, a firma di un tecnico abilitato, per i palchi/pedane e per tutte le altre strutture installate;

e) dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata, appositamente redatta dall'installatore;

f) documentazione per le misure antincendio prevista dalla vigente normativa in materia antincendio;

g) certificato di agibilità edilizia dei locali;

Articolo 9 - Esame di progetto e verifica del rispetto delle prescrizioni imposte

Dal verbale di parere della Commissione Comunale deve risultare la prescrizione al richiedente di presentare a fine lavori, in allegato alla domanda di agibilità ex art.

80 TULPS, anche la copia della avvenuta richiesta di rilascio del CPI o della SCIA ai Vigili del Fuoco, qualora dovuta dalla vigente normativa antincendio.

Dal combinato disposto dei commi 1 e 9 dell'art. 142 del regolamento TULPS, la competenza della Commissione deve intendersi estesa non solo alle verifiche, ma anche al parere sui progetti e al controllo, relativi ai locali, strutture ed impianti previsti alle lettere a) e b) del comma 9 dell'articolo medesimo.

Nel caso di manifestazione temporanee, salvo diversa decisione del Sindaco, preso atto che non esiste un progetto edilizio in senso stretto su cui esprimere un parere, la verifica di cui al punto b) dell'art. 141 del regolamento TULPS inizia con l'esame della documentazione prodotta a corredo della domanda.

Articolo 10 - Composizione e durata in carica della Commissione Comunale di Vigilanza

1. Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 141 bis del Regolamento, come introdotto dal D.P.R. 311/2001, la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
- c) dal Dirigente medico dell'ASL o da un medico dallo stesso delegato;
- d) da un Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un Esperto in elettrotecnica.

2. A richiesta possono far parte della Commissione Comunale:

- a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
- b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. A tal fine, per procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito e in forma scritta il nominativo di un rappresentante effettivo e di uno supplente.

3. E' facoltà del Presidente aggregare alla Commissione, ove occorra e con funzioni consultive, uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare. La Commissione dovrà inoltre essere integrata, a cura del Presidente, con un rappresentante del CONI provinciale o suo delegato con funzioni consultive, solo nel caso di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996.

4. Per ogni componente della Commissione possono essere previsti, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 311/2001, uno o più supplenti.

5. Commissione rimane in carica per la durata di anni tre.

6. La commissione rimane in carica per la durata di anni tre e alla scadenza continua ad operare fino alla nomina del nuovo organo collegiale.

Articolo 11 - Nomina della Commissione

La Commissione Comunale di Vigilanza è nominata con apposito decreto del Sindaco, che la presiede;

La nomina dell'esperto in elettronica e di quello in acustica o di altro componente tecnico aggregato è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine che provvederà con propria procedura selettiva ad individuare la terna dei relativi professionisti iscritti. Tale nomina è efficace dal momento dell'accettazione da parte del professionista.

I componenti che assumono l'incarico per nomina sindacale (Decreto) si intendono come immediatamente facenti parte della Commissione di Vigilanza senza ulteriori formalità amministrative.

I componenti della Commissione di Vigilanza possono essere destituiti e o sostituiti in qualsiasi momento con atto motivato del Sindaco.

La nomina del rappresentante degli esercenti e del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tal fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito ed in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo ed eventualmente di uno supplente.

I designati devono essere scelti tra persone di comprovata e specifica qualificazione professionale. Ove nel termine assegnato non venga comunicato alcun nominativo ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, il Sindaco procede comunque alla nomina della Commissione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali non obbligatori.

Due o più dipendenti comunali, sono nominati in qualità di Segretario effettivo e supplenti della Commissione per il disbrigo dei compiti previsti nonché per la necessaria verbalizzazione dei lavori.

La figura del "segretario" non è prevista dalla normativa che istituisce e regola la Commissione. La persona eventualmente nominata svolge tale ruolo non facendo tecnicamente parte di tale organo collegiale.

Articolo 12 - Convocazione

La Commissione è convocata dal Presidente o suo delegato, con avviso scritto.

L'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della riunione o del sopralluogo, nonché gli argomenti da trattare e può essere inviato anche a mezzo telegramma,

telefax, posta elettronica, per telefono od ogni altra forma ritenuta idonea in riferimento all'urgenza verificatasi.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i membri effettivi e, ove necessario, ai membri aggregati.

Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare, ne dà tempestiva comunicazione a colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione e/o al sopralluogo, informando contestualmente il Segretario della Commissione.

La data della riunione e/o sopralluogo, è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante, o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

Dalla data di invio dell'ordine del giorno i membri di Commissione possono consultare la documentazione tecnica da trattarsi depositata presso la segreteria della Commissione.

Il presidente può invitare ai lavori della Commissione il personale di altri uffici comunali, al fine di acquisire informazioni o chiarimenti necessari alla formulazione dei pareri sugli interventi sottoposti all'esame.

L'avviso deve essere spedito almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione, ed in caso di urgenza il termine può essere ridotto a 48 ore.

Per la sicurezza degli impianti sportivi, i riferimenti alle Commissioni Provinciali di Vigilanza contenuti nel Decreto del Ministero dell'Interno 18/03/1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", devono intendersi fatti, con l'entrata in vigore del citato D.P.R. 311/2001, anche alle analoghe Commissioni Comunali, quando costituite, e sempre che si tratti di impianti con capienza pari o inferiore a 5.000 spettatori. Continua pertanto ad essere prescritta la partecipazione alle predette Commissioni, quale aggregato a titolo consultivo, di un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.

Articolo 13 - Riunioni della Commissione

1. Le riunioni della Commissione si svolgono di norma presso la sede comunale ovvero nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.
2. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti effettivi.

Il Segretario partecipa alla seduta della Commissione con funzioni di verbalizzazione.

4. L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o altresì dei membri aggregati, in quanto componenti non obbligatori, non inficia la validità della riunione.

5. I Commissari hanno l'obbligo di astenersi, ovvero di delegare altri, nei casi di conflitto di interesse attuale o potenziale, comunicando al Presidente, almeno 5 giorni prima la sussistenza delle cause di incompatibilità.
6. Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno. Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno secondo il rispettivo ordine cronologico di arrivo. In caso di urgente necessità, rappresentata e motivata dall'interessato, il Presidente può iscrivere all'ordine del giorno ulteriori pratiche.
7. I sopralluoghi sono di massima effettuati dal lunedì al venerdì non festivi, entro le ore 12,00, ad eccezione di casi straordinari e/o su motivata richiesta del soggetto interessato e comunque nel caso di attività a carattere temporaneo.
8. Il Segretario della Commissione provvede all'organizzazione dei sopralluoghi, come stabiliti dall'organo collegiale, sentiti i componenti della Commissione stessa.

Articolo 14 - Pareri e controlli successivi

1. Il parere della Commissione è reso in forma scritta, viene adottato con l'intervento di tutti i componenti e si intende validamente assunto all'unanimità dei membri effettivi.
2. Il parere viene sottoscritto, oltre che da tutti i componenti della Commissione, anche dal Presidente e dal Segretario.
3. Al termine di ogni seduta e visita è redatto, a cura del Segretario in collaborazione con la Commissione tutta, un verbale nel quale viene riportato, oltre il parere di merito, anche:
 - il luogo della riunione;
 - l'elenco dei membri presenti e l'elenco dei documenti acquisiti agli atti;
 - una concisa esposizione dei lavori svolti e i rilievi e le osservazioni sul progetto e/o sui locali/impianti ispezionati;
 - tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.
5. Estratto del verbale, sottoscritto dal Presidente, viene comunicato, a cura del Segretario, al soggetto interessato, oltre che agli Uffici Comunali dei Settori competenti deputati al rilascio di specifiche autorizzazioni previste per legge.
6. Ai sensi di quanto previsto dell'art. 141 bis, ultimo comma del Regolamento T.U.L.P.S., il Presidente, sentita la commissione, individua con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare le verifiche e i controlli (commissione ristretta) nel corso dell'esercizio dell'attività. Tra i componenti delegati devono essere compresi, in ogni caso, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato, in mancanza, altro tecnico del luogo scelto con riguardo alle caratteristiche del locale e delle strutture da controllare.
7. Gli esiti del controllo sono comunicati per iscritto al Presidente che provvede a

convocare la Commissione per ratificare l'esito degli accertamenti. Nei casi urgenti ed indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza e di igiene, il Presidente trasmette immediatamente all'autorità competente l'esito dei controlli per le determinazioni del caso.

8. Alle verifiche e ai controlli devono presenziare i soggetti interessati e o i tecnici di parte purché appositamente delegati.

Articolo 15 - Richieste di intervento della Commissione

1. Al fine di ottenere l'agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. per i locali rientranti nella sfera di competenza della Commissione Comunale, il richiedente deve presentare apposita domanda, in bollo, indirizzate al Sindaco:

- a) per ottenere il parere sul progetto (art. 141, 1° comma, lett. a) del Reg. T.U.L.P.S.:
- per nuova realizzazione;
 - per variazione dello stato esistente, anche per adeguamenti a disposizioni di legge;
- b) per ottenere la licenza di agibilità, previo sopralluogo della Commissione di Vigilanza.

2. Le domande devono contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di intrattenimento ed il numero ed il periodo delle rappresentazioni.

3. La domanda, corredata dalla documentazione necessaria, e deve essere inoltrata al Settore Attività Produttive esclusivamente utilizzando la procedura informatica S.U.A.P. Sportello Unico Attività Produttive utilizzando la piattaforma "impresainungiorno.gov.it" nel rispetto dei seguenti termini:

- a) almeno 45 giorni prima, qualora trattasi di istanza di valutazione della documentazione per il parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
- b) almeno 30 giorni prima dello svolgimento, in caso di verifica dell'agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazioni circhi, spettacoli viaggianti ecc.).
- c) almeno 15 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, in caso di dichiarata e comprovata esigenza per manifestazioni estemporanee all'aperto.
- d) almeno 7 gg prima dello svolgimento della manifestazione, nei casi di urgenza motivata e documentata, come nei casi di iniziative promosse da Pubbliche Amministrazioni, che non siano state preventivamente programmate.

4. Le domande finalizzate all'acquisizione del parere di competenza della Commissione debbono pervenire corredate oltre che dalla prescritta documentazione anche e dalla ricevuta di pagamento dei diritti istruttoria SUAP, stabiliti con atto di Giunta Comunale e dalla ricevuta di pagamento di cui al successivo articolo 18.

5. La documentazione tecnica da allegare deve essere composta da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati grafici, nonché da tutti gli atti tecnici

relativi ad impianti, strutture ed installazioni, debitamente sottoscritti da un professionista tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale.

Ogni componente della Commissione, secondo le rispettive competenze, ha facoltà di richiedere documentazione integrativa e di dettaglio.

Per gli allestimenti temporanei la domanda è unica.

6. In ogni caso è fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriore documentazione, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da esaminare o verificare.

7. Il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la completezza della domanda, degli allegati e delle eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione.

8. In caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine concesso, la domanda è dichiarata improcedibile.

9. Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il responsabile del procedimento ne chiederà l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90.

Per il rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 del TULPS non è necessario che il richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal TULPS, trattandosi non di licenza che abilita all'esercizio dell'attività, ma di atto attestante la regolarità dei locali sotto il profilo della sicurezza.

Art. 16 - Attività di supporto alla C.C.V.L.P.S.

Le attività necessarie al funzionamento della C.C.V.L.P.S., sono svolte dal Servizio Attività Produttive, che rappresenta la struttura di supporto organizzativo della Commissione.

Il Segretario della Commissione ha il compito di:

- ricevere ed istruire le pratiche da presentare all'esame della Commissione;
- inviare/comunicare ai membri della Commissione l'avviso di convocazione;
- redigere ed archiviare i verbali e la documentazione dell'attività della C.C.V.L.P.S. anche in formato digitale;
- inviare copia dei verbali, per estratto, ai soggetti richiedenti ed agli Uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni/licenze di esercizio di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.;
- organizzare l'attuazione delle sedute e dei sopralluoghi richiesti;
- curare i rapporti con gli Organi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
- verificare le presenze per il calcolo della liquidazione delle indennità spettanti agli eventuali esperti esterni e predisporre i relativi provvedimenti dirigenziali.

Articolo 17 - Spese di funzionamento della Commissione

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del conduttore del locale di pubblico spettacolo e/o dell'organizzatore della manifestazione, per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato. L'importo relativo, è versato mediante bonifico bancario o in conto corrente postale alla Tesoreria.

La partecipazione alle riunioni della Commissione dei membri effettivi, del rappresentante del CONI, dei rappresentanti delegati degli esercenti e delle organizzazioni sindacali di categoria, non darà luogo ad alcuna corresponsione di compensi, in virtù dell'articolo 1, comma 440 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014).

Al solo componente tecnico di cui alla lett. f) art. 10 e agli altri esperti eventualmente richiesti, viene riconosciuto un gettone di presenza stabilito con delibera della Giunta Comunale.

Tale gettone sarà dell'importo stabilito con delibera di Giunta Comunale, quale indennità di presenza, oltre all'onere integrativo dell'IRAP.

La spesa dei gettoni di presenza è a carico del conduttore del locale di pubblico spettacolo e/o dell'organizzatore della manifestazione, per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato. L'importo relativo, è versato mediante bonifico bancario o in conto corrente postale alla Tesoreria, l'attestazione dell'avvenuto versamento, deve essere allegata alla domanda di cui all'art.15.

Nessun compenso spetta ai rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori in quanto componenti a partecipazione facoltativa, nonché ai dipendenti del Comune di Anguillara Sabazia e quelli delle altre pubbliche amministrazioni, in quanto attività svolta nell'ambito del contratto di lavoro dipendente.

L'importo, quando dovuto, deve essere corrisposto all'Amministrazione Comunale, con indicazione della seguente causale: "Spese di funzionamento Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo".

Articolo 18 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo Regolamento

di attuazione, nonché alla Legge 241/1990 ed al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio on line secondo le disposizioni statutarie.